

Intermediari finanziari

Il nuovo albo dei consulenti finanziari: primi passi concreti



di Antonella Brizzi

La Legge di Stabilità per l'anno 2016, ha portato con sé molteplici novità per imprese e professionisti tra cui il via libera all'Albo unico dei consulenti finanziari, riforma attesa da lungo tempo. Viene prevista infatti l'istituzione di un Albo unico gestito da un organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) verrà quindi trasformato nel nuovo organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. A questo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob che comunque sarà l'Autorità alla quale è affidata la vigilanza sull'Organismo. La Consob, inoltre, ha la competenza a definire i principi e i criteri relativi all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo e verifica il rispetto, da parte di quest'ultimo, delle predette regole.


All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari), persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, società di consulenza finanziaria. In materia, è importante saper riconoscere che dovranno essere le esigenze espresse dai risparmiatori a guidare lo sviluppo del servizio di consulenza. La speranza è quindi che il regolatore sappia cogliere questi segnali creando un contesto in cui i risparmiatori possano effettivamente beneficiare di un mercato aperto e concorrenziale, fondato su "regole del gioco" chiare e quanto più possibile armonizzate tra i vari opera- ➔

La forma associativa

Il nuovo Albo sarà costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.



Clienti che utilizzano la Consulenza strutturata



Fonte: Ascosim

tori e che permetta una maggiore conoscenza dello stesso da parte appunto dei consumatori. A riguardo vale la pena tenere conto dell'esperienza dei Paesi giunti prima dell'Italia a una "consulenza strutturata" quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Germania, l'Australia che rispettivamente hanno il 34%, 34%, 33%, 10% dei risparmiatori che si avvalgono di advisor indipendenti. Le statistiche infatti dimostrano che in tali contesti, i risparmiatori possiedono un livello di educazione finanziaria più elevata come si può evincere dal grafico riportato sopra.

L'auspicio è quindi che la costituzione del nuovo Albo – nonostante siano già state avanzate alcune critiche in merito alla confusione che potrebbe portare la denominazione simile delle tre categorie di consulenti nei confronti dei risparmiatori nonché all'assetto proprietario dell'Albo che potrebbe favorire i grandi intermediari – sia un primo passo a favore della tutela dei risparmiatori in quanto in grado di rendere omogenea la normativa per l'esercizio dell'attività di consulenza e certa la vigilanza nel settore, con riguardo alla protezione dell'investitore retail nel mercato finanziario al quale è prioritariamente indirizzata la consulenza finanziaria.

Antonella Brizzi

✉ a.brizzi@betrust.it

*In Be Trust ricopre il ruolo
di Responsabile
Antiriciclaggio*



I tempi per l'entrata in vigore

La legge di Stabilità prevede che entro 6 mesi dall'emanazione da parte della Consob del regolamento che dovrà definire i principi e i criteri in base ai quali l'Organismo potrà operare, la stessa Consob e l'Organismo stabiliranno le modalità operative, i tempi del trasferimento delle funzioni e gli adempimenti occorrenti. Con successive delibere da adottare, la Consob definirà la data di avvio dell'operatività dell'Albo.